



Confagricoltura
Rovigo

Statuto

Codice etico

TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopi

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede

È costituita, con sede in Rovigo, la "Confagricoltura Rovigo", associazione non riconosciuta, senza fine di lucro.

Essa concorre a costituire la Confederazione generale dell'agricoltura italiana a norma dell'art. 3 dello statuto della Confederazione stessa, conservando rispetto ad essa la propria autonomia istituzionale, funzionale, economico-finanziario e patrimoniale.

Essa concorre a costituire inoltre la Federazione regionale degli agricoltori del Veneto a norma dell'art. 24 del predetto statuto confederale.

L'associazione, i suoi Sindacati di categoria, le sue Federazioni di prodotto e le sue Sezioni provinciali di prodotto sono tenuti ad osservare lo statuto ed il regolamento confederali, lo statuto della Federazione regionale e devono riportare nell' intestazione della corrispondenza e nei propri atti, la dicitura "Confederazione generale dell'agricoltura italiana" e il simbolo confederale.

Articolo 2

Scopi

L'associazione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei vallicoltori, singoli od associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative, ai fini della difesa dei rispettivi interessi e per la tutela e l'incremento dell'agricoltura provinciale, degli allevamenti zootecnici ed ittici, delle imprese della pesca, delle attività del settore alimentare, agro-alimentare ed agro-industriale.

A tal fine si propone:

- a) di tutelare gli interessi e la professionalità degli associati, rappresentandoli nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale. Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati di categoria e le singole Sezioni di prodotto;
- b) di coordinare l'attività dei Sindacati di categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale. Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma secondo, dello statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione dell'associazione, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità. È attribuita all'associazione la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati. Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'associazione o dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso l'associazione deve essere trasmesso alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana perché agli effetti della sua validità lo ratifichi. Del pari l'associazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della

- Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi. Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;
- c) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre all'associazione eventuali accordi con Organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validità, alla ratifica della Confederazione;
 - d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);
 - e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;
 - f) di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, organizzazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agroalimentare, promuovere contratti di rete;
 - g) di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica e il trasferimento delle innovazioni, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;
 - h) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'ENAPA;
 - i) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extra-agricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale.
 - j) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi (assistenza e servizio IVA, assistenza e servizio ritenute fiscali, assistenza e servizio UMA, assistenza e servizio denuncia dei redditi, assistenza e servizio UTF, assistenza e servizio prevenzione incendi, assistenza e servizio assicurativo, assistenza e servizio contabilità civilistica e redazione di bilancio, assistenza e servizio legale e fiscale, rapporti con il sistema bancario) che possono

agevolare il compito degli associati e ogni altro servizio che nel frattempo dovesse essere ritenuto utile previa delibera degli Organi statuari e dietro corresponsione di quote associative specifiche. L'assistenza potrà essere attuata anche a mezzo stampa e con altri organi di informazione;

- k) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli.

Articolo 3

Realizzazione degli scopi

Per gli scopi sopra enunciati, l'associazione si propone:

- 1) di coordinare la propria attività con quella delle altre Unioni della regione per il tramite della Federazione regionale, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;
- 2) di attenersi e uniformarsi alle deliberazioni e alle direttive degli Organi statuari della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Federazione regionale per quanto attiene ai problemi nazionali e regionali d'intesa con la Federazione regionale e in merito alle attività volte all'innovazione, alla crescita del sistema organizzativo associativo ed all'attivazione di servizi per le imprese giusta l'art. 5 e 6 dello statuto confederale.

TITOLO II

Degli associati e dei loro obblighi e contributi

Articolo 4

Associati

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che, entro il territorio della provincia, province limitrofe ed altre province, svolgano attività o abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni e Federazioni di prodotto che costituiscono l'associazione di cui al titolo IV del presente statuto.

Fa parte dell'associazione anche la sezione provinciale dei Giovani di Confagricoltura ANGA Giovani e l'Associazione nazionale pensionati agricoltori Confagricoltura di Rovigo.

Fa parte dell'associazione la sezione provinciale dell'Agriturist. Possono inoltre aderire all'associazione le persone fisiche e giuridiche, le cooperative, le associazioni, gli enti e le organizzazioni tecniche ed economiche, create dai produttori agricoli, anche se prive di personalità giuridica, che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'associazione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa e all'incremento dell'agricoltura, degli allevamenti animali, vegetali ed ittici nonché della produzione agricola in genere

L'attività dei Sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni nazionali, nonché quella delle Federazioni e Sezioni provinciali di prodotto che fanno capo alle rispettive Sezioni nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'associazione provinciale, attraverso i suoi uffici e servizi.

Articolo 5

Ammissione

L'agricoltore o l'ente che intende far parte dell'associazione in qualità di socio, deve presentare domanda alla Presidenza dell'associazione su apposito modulo predisposto dall'associa-

zione stessa. La domanda dovrà indicare il titolo di proprietà, di possesso o di godimento di tutti i terreni dell'interessato, nonché tutti gli elementi atti a descrivere i terreni stessi entro l'ambito della provincia, delle province limitrofe ed altre province di cui all'art. 4 e precisare i prevalenti indirizzi produttivi dell'azienda. Con riferimento agli indirizzi produttivi prevalenti il socio verrà inserito ai soli fini elettorali e di rappresentanza massimo in due Sezioni di prodotto e relative Federazioni provinciali di prodotto, secondo situazioni e preferenze.

Le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 4 comma terzo, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo statuto. Sull'ammissione e sulla assegnazione ai singoli Sindacati di categoria, alle Federazioni di prodotto e alle singole Sezioni di prodotto delibera la Giunta esecutiva dell'associazione. Qualora il socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie e settori, verrà comunque iscritto ai soli fini elettorali e di rappresentanza ad un solo Sindacato e al massimo a due Sezioni di prodotto e relative Federazioni provinciali di prodotto, tenuto conto dell'indirizzo prevalente dell'azienda. Il socio potrà preventivamente esprimere ai soli fini elettorali e di rappresentanza e tenuto conto delle specifiche condizioni dell'azienda una sua opzione preferenziale che resterà valida almeno per quattro anni.

Contro il mancato accoglimento della domanda o l'assegnazione ad un Sindacato o ad una Sezione e relativa Federazione di prodotto che l'interessato ritenga non conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, al Consiglio direttivo dell'associazione, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso. Il socio ammesso verserà una quota di iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile; la misura di tale quota verrà determinata ogni anno dall'Assemblea.

Articolo 6

Obblighi dei soci

L'appartenenza all'associazione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente statuto, di uniformare i propri comportamenti e quindi di osservare integralmente le norme del codice etico approvate dall'associazione e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni e alle direttive dell'associazione nonché di versare il contributo associativo di cui all'articolo 7.

L'impegno del socio dura tre anni dal momento della richiesta di prima iscrizione e successivamente al triennio avrà durata annuale ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore anno se, entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. E fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i contratti di lavoro in vigore ma anche gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali sottoscritti rispettivamente dalla Federazione regionale e dalla associazione provinciale.

Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, e il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione dalla associazione stessa, con decisione del Consiglio direttivo, motivata e pubblicata. Eguale provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti dell'associazione.

Articolo 7

Contributi

I singoli soci si impegnano ad associare tutta la superficie di proprietà, sia condotta direttamente che concessa, a qualsiasi

titolo, in conduzione e tutta la superficie, a qualsiasi titolo ricevuta in conduzione in provincia di Rovigo, province limitrofe e altre province e si impegnano a corrispondere all'associazione i contributi e le quote associative specifiche nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento dell'associazione stessa e dei Sindacati provinciali di categoria.

In base a tale impegno, l'associazione ha titolo a verificare tutti gli elementi che ritiene utili e si riserva di far valere i suoi diritti per la riscossione delle quote sociali e delle quote specifiche con tutti i mezzi consentiti dalla legge.

I contributi e le quote associative specifiche sono fissati ogni anno dalla Assemblea sulla base del bilancio dell'associazione. I Sindacati provinciali di categoria potranno richiedere contribuzioni straordinarie, previa comunicazione alla Presidenza dell'associazione, che potrà non accordare la relativa autorizzazione, qualora il fine di tale contribuzione sia contrario alle direttive dell'associazione e a quelle della Confederazione. In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, oltre ad ogni altro contributo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura di legge, oltre all'indennità di svalutazione, fino al giorno dell'effettivo versamento. Il mancato versamento della quota annuale di contributo comporta, nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza dell'associazione ed alla partecipazione alla sua attività deliberativa; la sospensione verrà deliberata dalla Giunta esecutiva.

Nei casi gravi di recidività, l'espulsione.

I contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per la comprovata perdita totale della proprietà o del possesso, oppure della disponibilità dei terreni, ovvero, nel caso di persone giuridiche o di associazioni, per l'estinzione delle medesime o per la perdita della capacità di agire;
- b) per recesso allo scadere del termine previsto dall'art. 6;
- c) per inadempienza degli obblighi previsti dal presente statuto o per atto di indisciplina grave;
- d) per il mancato rispetto delle regole del Codice Etico verificate a seguito di un procedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Sulla perdita della qualità di socio, salvo il caso di recesso, delibera il Consiglio direttivo.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l'esecutività della deliberazione del Consiglio direttivo.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al terzo comma dell'art. 4.

L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la perdita della qualità di socio.

Articolo 9

Contributi alla Confederazione e alla Federazione regionale

L'associazione è tenuta a versare alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana i contributi associativi che giusta l'art. 5 quarta linea, dello statuto confederale, saranno determinati dalla Giunta confederale. Essa è altresì tenuta a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione regionale.

TITOLO III

Organi dell'associazione

Articolo 10

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei revisori dei conti;
- f) il Collegio dei probiviri.

I componenti degli Organi dell'associazione, escluso il Collegio dei revisori dei conti, devono essere soci dell'associazione stessa.

Tutte le cariche possono essere ricoperte da persone che siano soci da almeno un triennio dal giorno della votazione e sono gratuite.

Gli eletti negli organi dell'associazione debbono godere dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali nell'ultimo quinquennio precedente l'elezione.

Tutte le suddette cariche non possono essere ricoperte da persone che hanno rapporto di lavoro dipendente, continuativo, subordinato e diretto con l'associazione, da persone che vengono a trovarsi in conflitto di interessi con l'associazione e da persone che hanno rapporto di lavoro, dipendente, continuativo, subordinato e/o diretto, con enti, istituzioni ed organismi associativi collegati con l'associazione e/o ai quali sia demandata l'assistenza degli associati dell'associazione.

Articolo 11

Assemblea generale

L'Assemblea generale dell'associazione è costituita:

- a) dal presidente dell'associazione;
- b) da due vicepresidenti;
- c) dal presidente e dal vicepresidente di ciascun Sindacato provinciale di categoria; dal presidente e da un vicepresidente della Sezione provinciale Giovani di Confagricoltura - ANGA; dal presidente e dal vicepresidente dell'Associazione nazionale pensionati agricoltori Confagricoltura di Rovigo.
- d) I presidenti delle singole Sezioni di prodotto costituite;
- e) dai reggenti delle Sezioni comunali e intercomunali di cui all'art. 28;
- f) da 90 (novanta) delegati complessivamente eletti dagli appartenenti a ciascun Sindacato di categoria riuniti in assemblee zonali; i 90 (novanta) delegati vengono ripartiti fra le zone in proporzione al numero di soci iscritti in ogni zona in ciascun Sindacato o nelle Sezioni in cui si articola la Federazione italiana impresa agricola familiare sede di Rovigo.
- g) dal presidente dell'Agriturist provinciale.

All'Assemblea partecipano anche i delegati delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 4, nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto consultivo. Ciascun componente l'Assemblea esprime un solo voto.

I componenti dell'Assemblea generale potranno esercitare le previste funzioni solo se in regola con il pagamento dei contributi associativi. Non è ammessa delega.

Articolo 12

Adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, entro i primi sei mesi dell'anno; in via straordinaria, per iniziativa del presidente in caso di necessità, o in seguito a

deliberazione del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva, o a richiesta di due Sindacati di categoria, o di due Federazioni di prodotto, o del Collegio dei revisori dei conti.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

All'Assemblea generale ordinaria è invitato il presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea generale è convocata su deliberazione del Consiglio direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso postale o con posta elettronica spedito ai componenti di essa almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza. Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a 6 (sei) giorni.

L'urgenza è dichiarata dal presidente.

Articolo 14

Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente. Non si tiene conto degli astenuti. Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un presidente e due o più scrutatori. Le candidature di persone per le cariche elettive di competenza dell'Assemblea possono essere presentate anche nella sede assembleare stessa, salvo diverse disposizioni previste da un eventuale regolamento elettorale.

Articolo 15

Presidente - Segretario dell'Assemblea - Verbale

L'Assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o in caso di sua assenza o di impedimento, dal vicepresidente più anziano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata, entro trenta giorni, alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Per le Assemblee che comportano atti di straordinaria amministrazione o modifiche dello statuto dovrà essere nominato segretario un notaio.

Articolo 16

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) la elezione del presidente di Confagricoltura Rovigo scelto tra i soci iscritti da almeno tre anni;
- 2) l'eventuale elezione del presidente onorario dell'associazione;
- 3) l'elezione di 20 (venti) componenti il Consiglio direttivo, di cui

15 scelti tra i reggenti comunali e intercomunali e 5 (cinque) tra i soci iscritti da almeno tre anni. I 15 (quindici) scelti tra i reggenti dovranno rispettare le seguenti proporzioni: 4 (quattro) dell'Alto Polesine, 6 (sei) del Medio Polesine e 5 (cinque) del Basso Polesine;

- 4) l'elezione di tre probiviri;
- 5) la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'associazione, nell'ambito e in armonia con le direttive e le istruzioni confederali;
- 6) l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
- 7) le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori;
- 8) la determinazione dei contributi che dovranno essere versati dai singoli soci dell'associazione, a norma dell'art. 7 del presente statuto;
- 9) la determinazione, ai sensi dell'ultimo comma 5, della misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione;
- 10) la nomina dei revisori dei conti e la determinazione del loro eventuale emolumento;
- 11) la proposizione dei ricorsi al Comitato direttivo confederale avverso le determinazioni della Giunta esecutiva confederale concernenti la misura del contributo da versare alla Confederazione;
- 12) il deferimento al Comitato direttivo confederale dei casi di dissenso tra singoli Sindacati di categoria e l'associazione.
- 13) Approvare il Codice Etico.

Articolo 17

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito:

- a) dal presidente dell'associazione che lo presiede;
 - b) dai due vicepresidenti dell'associazione;
 - c) dai presidenti e vicepresidenti dei Sindacati provinciali di categoria nonché dal presidente della Federazione italiana impresa agricola familiare sede di Rovigo diversa da quella alla quale appartiene il presidente dello stesso Sindacato provinciale, dal presidente e da un vicepresidente della Sezione provinciale Giovani di Confagricoltura ANGA e dal presidente e dal vicepresidente dell'Associazione nazionale pensionati agricoltori Confagricoltura di Rovigo;
 - d) dal presidente e vicepresidente delle tre Federazioni provinciali di prodotto;
 - e) dai reggenti responsabili delle rispettive zone;
 - f) dai 20 (venti) eletti dell'Assemblea generale come da art. 16.
 - g) dai presidenti della Sezione di prodotto Valli da pesca e Allevamenti ittici e dell'Agriturist provinciale.
- Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa, con voto consultivo, un delegato per ciascuna delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui all'art. 4 ove stabilito nei rispettivi accordi con l'associazione.
- Ciascun componente il Consiglio direttivo esprime un solo voto. Non è ammessa delega.

Articolo 18

Convocazione e adunanze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni bimestre e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di categoria o una Federazione di prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente della associazione.

La convocazione è effettuata con comunicazione ai componenti il Consiglio direttivo, tramite lettera o posta elettronica inviata almeno 7 (sette) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Il Consiglio direttivo è validamente insediato, in prima convocazione, se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale. In casi di urgenza, la convocazione del Consiglio direttivo può essere fatta con posta elettronica o per fax o con altri strumenti elettronici non minore di 48 (quarantotto) ore.

L'urgenza è dichiarata dal presidente.

Articolo 19

Attribuzioni del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio direttivo:

- 1) eleggere i due vicepresidenti della associazione su proposta del presidente con le modalità di cui all'art. 22. Eleggere due componenti la Giunta esecutiva su proposta del presidente, di area e/o aree non coperte dai vicepresidenti. Eleggere ulteriori quattro componenti la Giunta esecutiva di cui almeno uno per l'Alto, il Medio e il Basso Polesine, rispettivamente. Tutte le scelte del Consiglio direttivo dovranno avvenire tra i suoi membri.
- 2) deliberare su tutte le questioni di carattere sindacale e generale che interessano l'agricoltura della provincia, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- 3) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
- 4) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni nazionali di categoria, su un diverso ordinamento dei Sindacati stessi nell'ambito dell'associazione;
- 5) ratificare gli statuti dei Sindacati di categoria e i regolamenti delle Federazioni di prodotto e delle Sezioni di prodotto, nonché eventuali successive modifiche;
- 6) individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni provinciali di prodotto;
- 7) esaminare ed approvare le proposte di bilancio e il rendiconto economico e finanziario dell'associazione da presentare all'Assemblea generale;
- 8) proporre all'Assemblea i contributi che dovranno essere versati dai singoli soci all'associazione, a norma dell'art. 7 del presente statuto;
- 9) proporre all'Assemblea la misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5;
- 10) deliberare gli accordi con le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 4;
- 11) deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell'art. 5 del presente statuto;
- 12) ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dalla Giunta esecutiva o dal presidente;
- 13) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dalla Giunta esecutiva e attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.
- 14) deliberare il regolamento elettorale.
- 15) adottare il Codice Etico.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 20

Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è costituita dal presidente dell'associazione che lo presiede, dai due vicepresidenti della associazione e dai sei membri eletti dal Consiglio direttivo secondo le modalità previste all'art. 19.

La Giunta esecutiva è proclamata dal Consiglio direttivo.

Partecipano alla Giunta esecutiva senza diritto di voto il presidente della Sezione provinciale Giovani di Confagricoltura - ANGA e il presidente dell'Associazione nazionale pensionati agricoltori Confagricoltura di Rovigo.

Articolo 21

Attribuzioni della Giunta esecutiva

Spetta alla Giunta esecutiva:

- 1) collaborare col presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente statuto e nella esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- 2) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad esso affidati dal Consiglio direttivo;
- 3) deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria e alle singole Sezioni di prodotto, ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del presente statuto;
- 4) predisporre il bilancio ed il rendiconto consuntivo dell'associazione da presentare per l'esame al Consiglio direttivo.
- 5) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per la gestione economica e finanziaria dell'associazione;
- 6) approvare l'organico ed il regolamento del Personale;
- 7) procedere alle assunzioni, alle promozioni ed ai licenziamenti del Personale;
- 8) designare i delegati a rappresentare l'associazione alla assemblea della Federazione regionale agricoltori nonché gli ulteriori componenti il Comitato direttivo della Federazione regionale agricoltori eventualmente spettanti all'associazione;
- 9) assicurare e mantenere il coordinamento tra Sindacati provinciali ed i soci aderenti;
- 10) nominare i rappresentanti dell'associazione nelle pubbliche amministrazioni, negli enti economici e in qualsiasi organismo dove viene richiesta la rappresentatività dell'associazione;
- 11) deliberare tutti gli incarichi e le rappresentanze dei dipendenti, di qualsiasi grado e competenza;
- 12) istituire Sezioni provinciali di prodotto per settori produttivi e assegnarle alle Federazioni provinciali di prodotto di competenza;
- 13) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Nei casi di urgenza la Giunta esecutiva è autorizzata ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.

L'urgenza è dichiarata dal presidente.

La Giunta esecutiva è validamente insediata se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Giunta esecutiva segue le stesse norme stabilite per il Consiglio direttivo.

L'intervento alla adunanze della Giunta esecutiva può avvenire anche mediante mezzi di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro

di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Articolo 22

Presidente e vicepresidenti

Il presidente viene eletto dall'Assemblea generale, fra gli associati che hanno presentato la propria candidatura all'associazione tramite posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva.

I vicepresidenti sono eletti dal Consiglio direttivo in numero di due, possibilmente di aree territoriali diverse.

Il presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. L'incarico di presidente dell'associazione non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Il presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal vicepresidente da lui delegato o, in mancanza di delega, dal vicepresidente eletto col maggior numero di voti, o, a parità di voti, dal più anziano in età.

Articolo 23

Attribuzioni del presidente

Spetta al presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- 3) esaminare e risolvere le questioni interne degli Uffici e del Personale;
- 4) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
- 5) partecipare all'Assemblea generale della confederazione generale dell'agricoltura italiana, giusta l'art. 9 dello statuto confederale;
- 6) partecipare al Consiglio direttivo della Federazione regionale;
- 7) convocare, se lo ritiene opportuno, congiuntamente, tutti o alcuni consigli provinciali dei Sindacati di categoria per la trattazione di problemi comuni a più categorie, nonché di indire particolari convocazioni di associati interessati a specifici argomenti o questioni.

In caso di urgenza, il presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo.

L'urgenza è dichiarata dal presidente.

Articolo 24

Presidente onorario

Il presidente onorario, eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi alla Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli Organi dell'associazione. L'incarico di presidente onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Articolo 25

Revisori dei conti

L'Assemblea nomina, anche fuori del proprio seno, un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essa designa altresì il presidente del Collegio stesso.

I membri del Collegio dei revisori, di norma, devono essere iscritti all'Albo dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione, ne riferisce all'Assemblea con relazione sul rendiconto economico finanziario, previa comunicazione al Consiglio direttivo. I revisori dei conti effettivi, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il presidente del Collegio dei revisori partecipa ai lavori della Giunta esecutiva quando si elabora la proposta di conto consuntivo e di bilancio preventivo da presentare al Consiglio direttivo.

Articolo 26

Collegio dei probiviri

L'Assemblea generale dell'associazione nomina un Collegio di tre probiviri i quali durano in carica quattro anni. L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'associazione.

Al Collegio dei probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la interpretazione e l'applicazione del presente statuto e che non siano riservate ad altri Organi dell'associazione.

Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero insorgere tra i soci o tra le organizzazioni aderenti e l'associazione.

Articolo 27

Organizzazione periferica

In ogni comune della provincia è costituita una "Sezione" dell'associazione, composta da tutti gli associati che ivi possiedono o conducono fondi.

È in facoltà del Consiglio direttivo determinare la costituzione di Sezioni intercomunali che raggruppano gli associati che possiedono o conducono fondi siti in due o più comuni contermini. Le Sezioni comunali e intercomunali sono riunite in raggruppamenti denominati "Zone", secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo.

Articolo 28

Reggenti e responsabili di zona

Le Sezioni comunali e intercomunali sono rette da un reggente eletto tra gli associati della Sezione dagli associati che possiedono o conducono fondi nel comune o nei comuni raggruppati, in occasione della assemblea di zona per il rinnovo delle cariche.

Il reggente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Gli associati che possiedono o conducono fondi in più comuni hanno diritto a votare in ognuna delle rispettive Sezioni comunali e intercomunali. Il reggente rappresenta l'associazione presso l'autorità comunale, raccoglie le istanze degli associati del comune e, sulla base delle direttive dell'associazione, organizza l'attività sindacale dell'associazione nel comune. Si rapporta, ove necessario, con i colleghi reggenti della zona e con il reggente responsabile della zona stessa.

I reggenti dei comuni della zona si riuniscono, in tempo utile per la costituzione del Consiglio direttivo, per eleggere un reggente responsabile di zona ed un suo vice.

Il responsabile di zona è componente del Consiglio direttivo ed ha il compito di tenere costanti rapporti con i colleghi reggenti comunali della zona; consulta i reggenti prima delle riunioni del Consiglio direttivo per raccogliergli le istanze e osservazioni in

base agli argomenti posti all'ordine del giorno e avrà cura dopo le riunioni del Consiglio direttivo di informare i colleghi reggenti di quanto discusso e deliberato.

Articolo 29

Direzione e Personale dell'associazione

L'attività dell'associazione si esplica a mezzo dei Servizi e degli Uffici, in base ad un regolamento ed a un organico approvati dalla Giunta esecutiva.

Il direttore dell'associazione:

- a) sovrintende a tutti i Servizi dell'associazione e ne regola l'attività. Egli è di diritto capo del Personale;
- b) applica le deliberazioni degli Organi dell'associazione, studia e propone al presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;
- c) partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli Organi dell'associazione, è segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al presidente, i relativi verbali;
- d) partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo della Federazione regionale;
- e) propone, agli Organi competenti, l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del Personale e le sanzioni disciplinari non di sua pertinenza.

TITOLO IV

Sindacati provinciali di categoria e Sezioni e Federazioni provinciali di prodotto

Articolo 30

Ordinamento

L'associazione provinciale ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle autorità di governo e della Regione e delle altre associazioni professionali.

I sindacati attraverso i quali si articola l'associazione hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'associazione.

Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi sindacati provinciali previa autorizzazione dell'associazione. I Sindacati provinciali costituiscono, con i Sindacati della stessa categoria professionale delle altre province, le Federazioni nazionali di categoria previste dall'art. 23 del vigente statuto confederale. È in facoltà del Sindacato provinciale di ricorrere al Consiglio direttivo dell'associazione contro le direttive dell'associazione ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.

Il Consiglio direttivo è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra singoli Sindacati provinciali di categoria. Gli agricoltori al momento della loro adesione alla associazione vengono assegnati ai soli fini elettorali e di rappresentanza ad un solo Sindacato di categoria secondo il criterio della prevalenza o, in alternativa, secondo preferenza dell'interessato tenuto conto delle specifiche condizioni dell'azienda. Sempre secondo il criterio della prevalenza o preferenza i soci vengono assegnati al massimo a due Sezioni di prodotto e relative Federazioni provinciali di prodotto.

L'associazione ha la rappresentanza generale degli agricoltori associati nell'ambito provinciale, mentre i Sindacati per i soli problemi interessanti sindacalmente le singole categorie, assumono la rappresentanza di queste ultime, quali organi funzionali dell'associazione.

Ogni Sindacato provinciale di categoria cura, nell'ambito del-

la associazione, tutte le questioni strettamente attinenti alla categoria rappresentata, entro i limiti delle direttive di carattere generale stabilite dagli Organi dell'associazione stessa.

Articolo 31

Sindacati provinciali di categoria

I Sindacati provinciali di categoria, di cui all'art. 4 inquadra- no in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le forme di conduzione.

In particolare:

- 1) il Sindacato provinciale dei proprietari conduttori in economia e delle forme associative inquadra i proprietari conduttori in economia;
- 2) il Sindacato provinciale degli affittuari conduttori in economia inquadra gli affittuari conduttori in economia;
- 3) la Federazione italiana impresa agricola familiare sede di Rovigo, inquadra i coltivatori diretti proprietari ed affittuari, strutturati in due Sezioni aventi ciascuna un proprio presidente;
- 4) il Sindacato provinciale dell'alimentare, agroalimentare e agroindustriale
- 5) il Sindacato provinciale della proprietà fondiaria inquadra i proprietari dei beni affittati;

Ogni Sindacato provinciale costituente l'associazione deve predisporre un proprio statuto che preveda, fra l'altro, i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo statuto di ogni singolo Sindacato deve essere adattato allo statuto dell'associazione provinciale e a quello della Federazione nazionale di categoria. Lo statuto deliberato dall'assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio direttivo dell'associazione provinciale.

Fa parte dell'associazione l'Associazione nazionale pensionati agricoltori Confagricoltura di Rovigo, retta da un proprio statuto ai sensi dell'art. 3 dello statuto dell'Associazione nazionale pensionati agricoltori - Confederazione generale dell'agricoltura italiana al quale aderisce.

Articolo 32

Sezioni provinciali di prodotto e Federazioni provinciali di prodotto

Le Sezioni provinciali di prodotto di cui all'art. 4 inquadra- no i soci dell'associazione secondo specifici settori di produzione, al fine di promuovere, assistere, coordinare le varie attività economiche.

Le Sezioni provinciali di prodotto sono raggruppate in Federazioni provinciali di prodotto. Le Federazioni provinciali di prodotto hanno compiti di indirizzo e valutazione generale, fatta salva l'autonomia specifica di ogni singola sezione di prodotto. La Giunta esecutiva costituisce per i prodotti di interesse le Sezioni provinciali di prodotto delle corrispondenti Federazioni nazionali costituite dalla Confagricoltura. Le Sezioni provinciali concorrono a formare le Sezioni di prodotto regionali.

Possono essere istituite, con delibera della Giunta esecutiva, altre Sezioni provinciali di prodotto per settori produttivi diversi da quelli considerati nel secondo comma. Ciascuna Federazione provinciale di prodotto dovrà avere un proprio regolamento deliberato dalla rispettiva assemblea, al quale si conformeranno le Sezioni provinciali. Il tutto deve essere ratificato dal Consiglio direttivo dell'associazione e per le Sezioni anche dalla competente Sezione nazionale di prodotto.

TITOLO V

Patrimonio - Entrate - Bilanci

Articolo 33

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o a qualsiasi altro titolo spettino e vengano in possesso dell'associazione;
- b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
- c) dalla eccedenza dei bilanci annuali.

Articolo 34

Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea, nonché dalle quote di pertinenza dell'associazione sui proventi a carattere nazionale o provinciale relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità agli scopi dell'associazione.

Articolo 35

Amministrazione - Bilanci

La Giunta esecutiva determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'associazione. È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea generale, insieme con le relazioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale.

TITOLO VI

Modificazioni statutarie - Scioglimento dell'associazione

Articolo 36

Modificazioni statutarie

Le modificazioni allo statuto sono deliberate dall'Assemblea generale in seduta straordinaria. In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessario, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi. Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 37

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea generale. In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i pote-

ri e stabilendone le modalità di liquidazione. Essa devolgerà il patrimonio residuo dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Disposizioni Finali e Transitorie

Articolo 38

Fino alla costituzione degli Organi e alla elezione delle cariche dell'associazione in base alle norme previste dal presente statuto, rimangono in vigore gli organi e le cariche e le loro relative modalità di funzionamento ed uso delle deleghe in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

Articolo 39

Il presente statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e le eventuali successive modifiche, una volta deliberato dall'Assemblea, deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato direttivo confederale.

Articolo 40

Su proposta della Giunta esecutiva, con apposita delibera il Consiglio direttivo, può apportare tutte le modifiche al presente statuto che fossero richieste da disposizioni normative successive, dalla Confederazione per ratificarlo, nonché in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente statuto a quello confederale, giusta l'art. 39 dello stesso statuto confederale.

Articolo 41

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice civile in materia di associazioni. Nel caso di mancato adeguamento o in presenza di norme che comunque siano in contrasto con lo statuto confederale, prevalgono le disposizioni del medesimo.

Articolo 42

Le persone elette a far parte degli Organi dell'associazione che senza giustificato motivo non partecipino per tre volte consecutive alle sedute, saranno dichiarate decadute dall'incarico e si farà luogo alla loro sostituzione.

Articolo 43

Tutte le persone elette in base alle norme del presente statuto rimangono in carica un quadriennio e sono rieleggibili, salvo per il presidente che non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

Articolo 44

Tutti gli associati possono esercitare il diritto di voto anche a mezzo delega; ad una stessa persona non può essere affidate più di una delega; non è ammessa la delega nella partecipazione a tutti gli organi collettivi

Articolo 45

Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente statuto è competente il Foro di Rovigo.

Statuto Confagricoltura Rovigo

approvato dall'assemblea generale il 31 gennaio 2017

rep. Notaio Pietro Castellani n. 78226

Rovigo, li 17 febbraio 2017

CODICE ETICO

adottato dal Consiglio direttivo di Confagricoltura Rovigo il 9 maggio 2017, approvato dall'Assemblea generale il 19 maggio 2017

1 - INTRODUZIONE

1.1 IL VALORE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è lo strumento predisposto da Confagricoltura Rovigo per definire:

- **l'insieme dei valori etici** che la stessa Confagricoltura Rovigo riconosce, accetta e condivide;
- **l'insieme di responsabilità** che Confagricoltura Rovigo propri dipendenti, collaboratori, dirigenti, imprese e imprenditori associati, enti aderenti assumono nei rapporti interni ed esterni.

Esso è adottato in conformità alle disposizioni contenute nel Codice Etico di Confagricoltura cui Confagricoltura Rovigo aderisce.

1.2 APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

L'osservanza dei contenuti del Codice Etico da parte di tutti coloro che operano per Confagricoltura Rovigo è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dell'ente stesso, fattori indispensabili per il successo della Confagricoltura Rovigo.

Confagricoltura si impegna a **facilitare e a promuovere la conoscenza del Codice Etico** da parte dei propri dipendenti, collaboratori, dirigenti, imprese e imprenditori soci e associati, e di tutti coloro che operano per l'ente, vigilando sull'osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo.

1.3 DESTINATARI E FINALITÀ

Le norme del Codice Etico si applicano senza eccezione alcuna a:

- tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori;
- a tutte le imprese, imprenditori, enti aderenti che ai sensi dell'art. 4 dello Statuto di Confagricoltura Rovigo sono titolari del rapporto associativo;
- tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di Confagricoltura.

Tutta Confagricoltura Rovigo dal singolo imprenditore agricolo ai massimi vertici dirigenziali, dovrà essere complice e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi confederali, sempre nel rispetto di quanto stabilito dal presente Codice Etico, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto, non solo provoca negative conseguenze in ambito confederale, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria agricola e di Confagricoltura presso la pubblica opinione, presso il legislatore e la Pubblica Amministrazione.

L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto, essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

I componenti degli Organi della Confagricoltura Rovigo si ispirano ai principi del Codice Etico nel fissare le direttive generali dell'attività dell'associazione.

È compito in primo luogo dei massimi vertici dirigenziali rendere concreti i valori e i principi contenuti nel Codice Etico, assumendosi la responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando

la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo.

I dipendenti di Confagricoltura Rovigo devono adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e agli impegni previsti dal Codice Etico.

I comportamenti di tutti i dipendenti nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere ispirati a:

- **la massima correttezza dal punto di vista della gestione;**
- **la completezza e trasparenza delle informazioni;**
- **a legittimità formale e sostanziale;**
- **la chiarezza e verità dei riscontri contabili.**

Tutte le attività dell'associazione devono essere svolte con impegno e rigore professionale.

Ogni dipendente deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità e alle funzioni assegnate, agendo in modo da tutelare il prestigio di Confagricoltura Rovigo.

I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di **correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.**

2 - PRINCIPI GENERALI

Nel presente paragrafo vengono enunciati i principi di carattere generale cui si ispira Confagricoltura Rovigo per lo svolgimento delle proprie attività

2.1 ONESTÀ

Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori, dipendenti e dirigenti di Confagricoltura Rovigo sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico e le regole organizzative e procedurali dalla stessa adottate, con particolare riferimento alla prevenzione di reati. Confagricoltura Rovigo è impegnata a sostenere un'etica d'impresa che esclude qualunque forma di adesione e di collusione con la criminalità organizzata nonché ad assicurare la più ampia collaborazione con le forze dell'ordine e della magistratura.

2.2 IMPARZIALITÀ

I principi contenuti nel presente Codice Etico sono definiti in armonia e nel rispetto di ogni realtà culturale e credenza religiosa. L'ente, inoltre, nel prendere le proprie decisioni evita qualsiasi discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità dei suoi interlocutori.

2.3 CORRETTEZZA IN CASO DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Nella conduzione di qualsiasi attività, tutti i dipendenti di Confagricoltura Rovigo sono tenuti ad evitare possibili situazioni ove i soggetti coinvolti siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno dell'ente.

I dipendenti di Confagricoltura Rovigo devono comunque evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi dell'ente o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dell'ente e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

A titolo esemplificativo, determinano conflitti di interesse le seguenti situazioni:

- **interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia, o di conoscenti, in attività di fornitori ed associazioni concorrenti;**
- **l'utilizzo della propria posizione lavorativa all'interno di Confagricoltura Rovigo o delle informazioni acquisite in relazione**

alla propria attività lavorativa in modo che si possa creare un conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi confederali;

- *svolgimento di attività lavorativa, di qualsiasi tipo, presso fornitori e concorrenti;*
- *accettazione di denaro, favori o utilità da persone o terzi che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Confagricoltura Rovigo.*

Tutti i dipendenti e collaboratori dell'ente al verificarsi di un possibile interesse personale, reale o eventuale, devono darne tempestiva notizia agli organi dirigenziali, rinunciando nel frattempo a porre in essere qualsivoglia condotta connessa a quanto enunciato nel presente Codice Etico. I dipendenti e i collaboratori devono, altresì, astenersi dal trarre profitto da ogni possibile opportunità di cui abbiano avuto notizia nell'adempimento delle proprie mansioni.

I dipendenti di Confagricoltura Rovigo hanno il diritto di partecipare ad investimenti, affari, o altre attività, al di fuori di quelle svolte nell'interesse di Confagricoltura Rovigo, a condizione che si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti.

2.4 VALORE DELLE RISORSE UMANE

Il rispetto e la valorizzazione delle persone che lavorano in Confagricoltura Rovigo è un valore primario dell'ente.

I collaboratori di Confagricoltura Rovigo sono un fattore indispensabile per il successo dell'ente. Per questo motivo, Confagricoltura Rovigo si impegna a garantire il rispetto della professionalità e dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Si impegna, altresì, a promuovere il loro valore allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore per aumentarne la motivazione e favorirne la crescita professionale e la realizzazione personale. Non sono, perciò, tollerate richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge o il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

All'interno della propria organizzazione Confagricoltura Rovigo si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso. In particolare, Confagricoltura Rovigo garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore.

Confagricoltura Rovigo si impegna affinché tutti i dipendenti contribuiscano a mantenere un clima di collaborazione e di fiducia, di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

2.5 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE

I collaboratori di Confagricoltura Rovigo sono tenuti a dare informazioni complete, veritiere, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'ente, gli stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni dell'associazione a ciò delegate.

I dipendenti di Confagricoltura Rovigo non possono fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media né impegnarsi a fornirle senza l'autorizzazione della funzione dell'associazione competente.

I dipendenti di Confagricoltura Rovigo chiamati a fornire all'esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati, dati ed informazioni, tramite la partecipazione a pubblici interventi, convegni, congressi, seminari o la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere l'autorizzazione del vertice della struttura dell'associazione circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di comunicazione.

2.6 DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. Confagricoltura Rovigo si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

2.7 TUTELA DELL'AMBIENTE

Per Confagricoltura Rovigo il rispetto dell'ambiente rappresenta un valore di base per la soddisfazione di una delle esigenze primarie del singolo cittadino e dell'intera comunità.

Confagricoltura Rovigo si impegna, peraltro, a motivare e sensibilizzare tutti i dipendenti dell'ente, promuovendo un atteggiamento positivo e accrescendo il loro senso di responsabilità nei confronti dell'ambiente.

2.8 SICUREZZA, SALUTE E TUTELA DELLA PERSONA

Le attività di Confagricoltura Rovigo sono gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e protezione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro.

Confagricoltura Rovigo conscia dell'importanza di garantire nell'ambiente di lavoro le migliori condizioni di salute e sicurezza, si impegna a promuovere ed esigere comportamenti responsabili tra i propri dipendenti, ricorrendo ad opportune azioni preventive, al fine di preservare la sicurezza, la salute e l'incolumità non solo del personale ma di tutti coloro che si recano nei propri locali.

Tutti i dipendenti di Confagricoltura Rovigo sono tenuti, nell'ambito delle proprie funzioni, a partecipare al processo di prevenzione dei rischi, e di tutela della salute e della sicurezza propria, di colleghi e di terzi.

Tutti coloro che nel vigente quadro normativo rivestono nell'ente primari incarichi ai fini della salute e della sicurezza, si impegnano a rispettare le norme e gli obblighi da questo derivanti, prefiggendosi, comunque, obiettivi che travalichino il mero adempimento, considerata l'importanza di salvaguardare le condizioni di salute, sicurezza e benessere di ogni persona.

Confagricoltura Rovigo si impegna, inoltre, a tutelare l'integrità morale di dipendenti e collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo, salvaguarda i dipendenti da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento e comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Confagricoltura Rovigo richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

- *prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;*

- *consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa. Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando incidono sull'ambiente di lavoro, saranno – per i riflessi contrattuali – equiparati ai casi precedenti.*

In attuazione delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in Confagricoltura Rovigo vige il divieto di fumo all'interno di tutti gli edifici dell'ente indipendentemente dall'attività lavorativa ivi svolta.

Qualsiasi dipendente di Confagricoltura Rovigo che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc. può segnalare l'accaduto agli organi dirigenziali che valuteranno l'effettiva violazione del Codice Etico.

2.9 REATI ASSOCIATIVI

È fatto divieto a tre o più persone di associarsi in Italia o all'estero allo scopo di commettere più delitti, anche di tipo mafioso.

2.10 USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI O TELEMATICI

L'utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici o telematici assegnati deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative in vigore (e particolarmente in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne e di quelle che eventualmente saranno successivamente approvate ed emanate, evitando di esporre la Confagricoltura Rovigo a qualsivoglia forma di responsabilità e/o sanzione.

In ogni caso è vietato per qualunque amministratore, dirigente e/o dipendente della Confagricoltura Rovigo nonché per qualsiasi soggetto che operi in nome o per conto della medesima accedere, per qualsivoglia finalità o utilità, senza autorizzazione ed in violazione della legge, a sistemi informatici o telematici altrui, nonché a violare i relativi limiti di accesso. Tali obblighi devono essere rispettati anche in relazione ad eventuali limitazioni di accesso al sistema informatico della Confagricoltura Rovigo, ove tale accesso sia di esclusiva competenza di determinati soggetti.

In applicazione delle prescrizioni di legge in materia, nell'ottica della prevenzione dei reati informatici e del trattamento illecito di dati, sono previsti, in particolare, in capo a tutto il personale della Confagricoltura Rovigo nonché in capo ai terzi che agiscono per conto di quest'ultima:

- adeguate e periodiche attività di formazione, anche in relazione alle potenziali condotte illecite disciplinate dai seguenti articoli del codice penale: art. 615 ter/quater/quinquies, art. 617 quater/quinquies, art. 635 bis/ter/quater/quinquies, art. 640 quinquies, art. 491 bis;
- idonee procedure per l'assegnazione e la gestione di credenziali di autorizzazione personali (username e password) e la determinazione di coerenti termini di validità delle medesime;
- idonee procedure per l'autenticazione ed il conseguente accesso agli strumenti informatici o telematici;
- la responsabilizzazione di ogni singolo utente in relazione alle attività di salvataggio e memorizzazione di dati;
- l'utilizzo della posta elettronica e di internet attraverso le strutture dell'associazione esclusivamente e di norma per ragioni di lavoro;
- il monitoraggio e controllo, nei limiti delle vigenti prescrizioni in tema di privacy, degli accessi a siti internet e del corretto utilizzo degli strumenti informatici o telematici confederali;
- il divieto, in generale, salvo particolari autorizzazioni determi-

nate da specifiche ragioni di lavoro, anche tramite sistemi di blocco o limitazione automatica, della connessione, consultazione, navigazione, streaming ed estrazione mediante downloading, a siti web che siano considerabili illeciti (e quindi, a titolo esemplificativo, siti che presentino contenuti contrari alla morale, alla libertà di culto ed all'ordine pubblico, che consentano la violazione della privacy, che promuovano e/o appoggino movimenti terroristici o sovversivi, riconducibili ad attività di pirateria informatica, ovvero che violino le norme in materia di copyright e di proprietà intellettuale);

- il divieto di modifica delle configurazioni standard di software ed hardware e di collegamento degli strumenti informatici o telematici aziendali a rete di connessione pubblica o privata mediante strumenti (linee telefoniche o apparecchiature wireless) di qualsiasi genere;
- divieto di alterare e/o modificare documenti informatici aventi efficacia probatoria;
- divieto di aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici o telematici aziendali e sulle reti di collegamento interne.

2.11 TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

Confagricoltura Rovigo riconosce il diritto d'autore delle opere d'ingegno aventi carattere creativo, intendendo per opera dell'ingegno qualsiasi espressione particolare del lavoro intellettuale, qualunque ne sia il modo o la forma di manifestazione. In particolare, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n° 633, Confagricoltura Rovigo rispetta la facoltà dell'autore di sfruttare in modo esclusivo la propria opera in ogni forma e modo impegnandosi ad evitare con qualsiasi mezzo possibile la violazione sia del diritto morale che quello di sfruttamento economico dell'opera.

Il Personale, deve utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione da Confagricoltura Rovigo esclusivamente per fini aziendali. Confagricoltura Rovigo richiede al proprio personale di non modificare il contenuto degli applicativi regolarmente installati negli elaboratori in ossequio alle norme sulla tutela del diritto d'autore. Il Personale non può installare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi, concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

3 - OBBLIGHI PER I DIPENDENTI, COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA CONFAGRICOLTURA ROVIGO E PER LE IMPRESE ASSOCIATE

Tutti i dipendenti, collaboratori, dirigenti, imprese ed imprenditori associati, enti aderenti di Confagricoltura Rovigo hanno l'obbligo di:

- **conoscere le norme contenute nel Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l'attività svolte nell'ambito della propria funzione;**
- **astenersi da comportamenti contrari a tali norme;**
- **agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, imparzialità, nonché a rifiutare ogni rapporto con organizzazioni criminali, mafiose e con soggetti che hanno posto in essere comportamenti contrari alla legge.**

I dipendenti di Confagricoltura Rovigo non devono sollecitare o accettare promesse o versamenti di somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, o altri benefici, facilitazioni o prestazioni di altro genere da chiunque, per proporre o determinare

l'assunzione, o il trasferimento o la promozione di dipendenti. I dipendenti di Confagricoltura Rovigo non devono utilizzare risorse umane o beni della associazione, né utilizzare o diffondere informazioni riservate, per fini o interessi che non siano dell'ente.

I dipendenti di Confagricoltura Rovigo non devono rilasciare dichiarazioni o fornire informazioni relative all'ente, salvo che siano deputati a tale funzione, o siano a ciò generalmente o specificatamente autorizzati, o tenuti per legge.

Le violazioni delle norme del presente Codice Etico da parte dei dipendenti di Confagricoltura Rovigo comporteranno le conseguenze previste dalla legge e dal contratto.

Inoltre, nei confronti dei terzi tutti i dipendenti hanno l'obbligo di:

- **informarli adeguatamente** circa gli obblighi imposti dal Codice Etico;
- **esigere il rispetto degli obblighi** che riguardano direttamente la loro attività;
- **adottare le opportune iniziative** in caso di **mancato adempimento** da parte di terzi **dell'obbligo** di conformarsi alle norme del Codice Etico.

Coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi Dirigenti hanno l'obbligo di:

- *assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati e verso Confagricoltura Rovigo senza avallarsene per acquisire vantaggi personali, ma devono agire in nome degli interessi più ampi degli associati e della associazione;*
- *trattare gli associati con pari dignità a prescindere dalle loro dimensioni o qualunque altra differenza;*
- *rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;*
- *scegliere accuratamente, per quanto di propria competenza, dipendenti e collaboratori esterni per affidare incarichi esclusivamente a persone che diano pieno affidamento sul proprio impegno a rispettare le norme del Codice Etico;*
- *diffondere tra i dipendenti la conoscenza e la condivisione delle norme del Codice Etico quale parte essenziale della qualità della prestazione lavorativa;*
- *far osservare ai dipendenti le norme del Codice Etico;*
- *adottare le misure correttive immediate e indispensabili richieste dalla situazione;*
- *impedire qualunque tipo di ritorsione;*
- *rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa recare danno o pregiudizio, anche solo di immagine alla Confagricoltura Rovigo ed a qualunque altro livello del Sistema Confagricoltura.*

Il **Presidente** avendo la rappresentanza legale della Confagricoltura Rovigo di fronte a terzi ed in giudizio:

- *deve operare con equilibrio e garantire il democratico confronto delle opinioni;*
- *deve rispettare gli altri ed agire con senso di equità e coerenza;*
- *si impegna a valorizzare l'intero Sistema Confagricoltura;*
- *si propone ai confederati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano un modello di riferimento per gli altri;*
- *promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo della Confagricoltura Rovigo e dell'intero sistema Confederale;*

- *garantisce che l'autorità sia gestita per "produrre valore" all'interno della Confederazione.*

Obblighi per le imprese agricole associate.

1. Le imprese, gli imprenditori agricoli e comunque tutti coloro che sono associati a Confagricoltura Rovigo riconoscono tra i valori fondanti dell'Associazione il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali, mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e che alterano di fatto la libera concorrenza. In particolare respingono e contrastano qualunque forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato poste in essere da organizzazioni criminali e mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni denunciando direttamente o con l'assistenza della Confagricoltura Rovigo, ogni episodio di attività direttamente o indirettamente illegale di cui siano vittime o di cui siano a conoscenza.
2. Le imprese, gli imprenditori agricoli e comunque tutti coloro che sono associati a Confagricoltura Rovigo riconoscono tra i valori fondanti dell'Associazione il rispetto della libertà e dignità personale delle lavoratrici e dei lavoratori e di tutti i collaboratori dell'impresa. Si impegnano pertanto:
 - a) a non sottoporre le lavoratrici o i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti e ad evitare ogni forma di sfruttamento del lavoro;
 - b) a non impiegare bambini o minori di 15 anni che non abbiano adempiuto agli obblighi scolastici e a non adibire a lavori insalubri o potenzialmente dannosi ai fini del pieno sviluppo fisico gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni;
 - c) a garantire ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre con servizi adeguati e strumenti di controllo e protezione da materiali e situazioni a rischio;
 - d) a non utilizzare, assumere o impiegare manodopera reclutata attraverso l'attività di intermediazione illecita di terzi non autorizzati;
 - e) a non discriminare le lavoratrici e i lavoratori per ragioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Eventuali condotte omissive sono considerate comportamenti non in linea con i principi Confederali e verranno valutate dal Consiglio direttivo che assumerà i provvedimenti previsti dallo statuto.

Inoltre il Consiglio direttivo potrà assumere i seguenti provvedimenti disciplinari :

- 1- l'espulsione, nel caso in cui sia accertato che gli imprenditori agricoli o persone a loro riconducibili siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati associativi di tipo mafioso, per reati correlati alla violazione della dignità e della libertà dei lavoratori o quando i beni di proprietà dell'imprenditore o dell'impresa, di cui sia titolare, siano stati oggetto di confisca;
- 2- la sospensione, quando siano stati irrogate in capo agli stessi o a persone riconducibili all'impresa:
 - a) misure di prevenzione o di sicurezza;
 - b) sentenza di condanna non ancora passata in giudicato per i reati richiamati nel punto 1);
 - c) quando sia stato accertato che sono in corso procedimenti penali e/o misure cautelari personali a loro carico riguardanti la contestazione di aver commesso uno dei reati richiamati al punto 1).

4 - CRITERI DI CONDOTTA

4.1 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Confagricoltura Rovigo collabora attivamente e pienamente con le Autorità Pubbliche nell'ambito delle attività di *promozione, rappresentanza e tutela delle istanze/proposte* e più in generale di tutti gli interessi della Confederazione.

Tutti i dipendenti di Confagricoltura Rovigo sono tenuti a prestare la massima collaborazione in caso di rapporti con le Istituzioni Pubbliche. I rapporti con i funzionari pubblici sono riservati esclusivamente alle funzioni dell'associazione a ciò preposte. I dati e le informazioni trasmessi alle Istituzioni Pubbliche devono essere accurati, completi e veritieri.

È vietato promettere, corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente sotto forme diverse di aiuti o contributi (es: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità), pagamenti o benefici materiali (somme o beni) di qualsiasi entità o valore a pubblici ufficiali o pubblici dipendenti, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio, o per promuovere o favorire interessi di Confagricoltura Rovigo. Omaggi e atti di cortesia commerciale o di ospitalità sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere la reputazione di una delle parti. Devono sempre essere debitamente autorizzati dalla funzione confederale a ciò deputata e adeguatamente documentati.

Qualsiasi dipendente che riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente e informare il proprio superiore.

4.2 RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LE AUTORITÀ CON POTERI ISPETTIVI E DI ORDINE PUBBLICO

Confagricoltura Rovigo agisce nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, il corretto svolgimento dell'iter giudiziario (il cui corso, volto a stabilire la verità, non può essere ostacolato).

Nello svolgimento della propria attività, la Confagricoltura Rovigo opera in modo lecito e corretto, collaborando con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria, le Forze dell'Ordine e qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi.

Confagricoltura Rovigo esige che i Destinatari del presente Codice prestino la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque venga a svolgere ispezioni e controlli per conto dell'INPS, del Ministero della Salute e del Welfare e di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

È fatto divieto di esercitare condizionamenti di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria e le Autorità con poteri ispettivi e di ordine pubblico, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

È fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ovvero rilevante sotto il profilo della Giustizia, ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. In previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione, è vietato distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento (cartaceo o elettronico), ovvero fare dichiarazioni false alle Autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione.

Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti. Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi profes-

sionali, dare o promettere doni, denaro o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle Autorità Giudiziarie competenti. Coloro che, per fatti connessi al rapporto di lavoro, saranno oggetto, anche a titolo personale di indagini e ispezioni o riceveranno mandati di comparizione, e/o coloro ai quali verranno notificati altri provvedimenti giudiziari dovranno informarne l'Organismo dirigenziale.

È vietato dare o richiedere a terzi notizie che riguardano fatti oggetto di procedimenti giudiziari o disciplinari che riguardino la Confagricoltura Rovigo.

4.3 RAPPORTI CON I FORNITORI E I COLLABORATORI ESTERNI

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per Confagricoltura Rovigo, alla lealtà, all'imparzialità e alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore.

In particolare, i collaboratori di Confagricoltura sono tenuti a:

- *non precludere ad alcuno in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili;*
- *assicurare per ogni acquisto, con riferimento a quanto stabilito dalle procedure e disposizioni organizzative vigenti, una concorrenza sufficiente.*

La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibile forme di dipendenza.

Ogni compenso corrisposto a qualsiasi titolo deve risultare sufficientemente documentato, nonché proporzionato all'attività svolta, tenendo, altresì, in considerazione le differenti condizioni di mercato.

È interesse primario di Confagricoltura Rovigo che tutti coloro che incorrono in relazioni d'affari con l'ente svolgano le proprie attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Nei rapporti con i fornitori, i dipendenti di Confagricoltura Rovigo hanno l'obbligo di:

- *osservare le eventuali procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;*
- *adottare criteri di selezione oggettivi, dichiarati e trasparenti;*
- *ottenere la collaborazione dei fornitori per soddisfare le esigenze degli associati e assicurare costantemente la fornitura di servizi di qualità;*
- *osservare scrupolosamente le condizioni contrattualmente previste, mantenendo i rapporti con i fornitori secondo le buone consuetudini commerciali;*
- *portare tempestivamente a conoscenza del proprio superiore e della struttura competente problemi insorti con i fornitori, in modo da valutare le conseguenze sul sistema di Confagricoltura Rovigo di qualifica dei fornitori.*

È vietato accettare promesse o versamenti di somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, anche indirettamente sotto forme diverse di liberalità o benefici, da parte di qualsiasi fornitore, diretti a promuovere o favorire interessi di un fornitore.

Omaggi e atti di cortesia commerciale o di ospitalità sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere la reputazione di una delle parti. Devono

sempre essere debitamente autorizzati dalla funzione confederale a ciò deputata e adeguatamente documentati.

Qualsiasi dipendente che riceva richieste esplicite o implicite di benefici deve immediatamente sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente e informare il proprio superiore.

Ogni dipendente deve comunicare immediatamente per iscritto al proprio superiore qualsiasi interesse finanziario o personale, diretto o indiretto, all'attività del fornitore, tale da poter influire sull'imparzialità della sua condotta nei confronti del fornitore.

Anche il conferimento di incarichi professionali, da parte di Confagricoltura Rovigo è disciplinato da una procedura e prevede il rispetto dei richiamati principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

5 - DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Confagricoltura Rovigo assicura per il proprio Codice Etico:

- la massima diffusione e conoscenza;
- l'aggiornamento costante dei contenuti del Codice;
- l'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni normative;
- la verifica di ogni notizia di violazione;
- la valutazione dei fatti e l'applicazione di adeguate sanzioni, in caso di violazione delle norme previste.

In particolare, sarà compito di Confagricoltura Rovigo assicurare la massima divulgazione del presente Codice Etico ricorrendo a tutte le tecniche che riterrà più opportune in relazione ai suoi diversi destinatari. Confagricoltura si impegna a divulgare tutto il contenuto del presente Codice Etico, sollecitando ogni possibile destinatario ad un tempestivo e puntuale rispetto delle disposizioni in esso contenute, distribuendone, eventualmente, copia nei confronti di tutti coloro che intrattengono con l'ente qualsiasi tipo di rapporto.

L'ente si impegna a predisporre appositi strumenti conoscitivi, esplicativi, di sensibilizzazione circa i più importanti contenuti del presente documento, monitorando con regolarità la sua puntuale applicazione, nonché il suo costante aggiornamento al variare delle diverse condizioni che si presenteranno sia all'interno che all'esterno della realtà confederale.

Sarà compito di Confagricoltura Rovigo ottemperare ad una puntuale predisposizione delle necessarie misure di prevenzione attraverso la creazione di specifici strumenti sanzionatori, questi ultimi da applicare tempestivamente in ogni caso di violazione.

L'ente dà notizia di tutti gli impegni e gli obblighi disciplinati nel presente documento, esigendone il puntuale rispetto ed applicazione, rifiutandosi, altresì, di instaurare e/o proseguire alcun tipo di rapporto con chiunque ne rifiuti espressamente le disposizioni.

È compito di Confagricoltura Rovigo individuare, inoltre, tutti i più appropriati canali di comunicazione al fine di ricevere ogni possibile segnalazione (anche in forma anonima, purché circostanziata) riguardante eventuali violazioni del presente Codice Etico.

5.1 APPLICAZIONE

L'accertamento di qualsivoglia violazione in merito ai doveri

previsti nel presente Codice Etico è condotto dal Consiglio direttivo.

5.2 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE ETICO

L'osservanza delle norme del Codice Etico è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di Confagricoltura ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104 e 2106 del Codice Civile.

La violazione delle norme del Codice Etico costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro e può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalle leggi, dal Regolamento Organico del Personale anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e può comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivante.

Il rispetto del Codice Etico è richiesto anche:

- al Presidente e agli Organi della Confederazione, che, in caso di inosservanza, ne rispondono ai sensi degli artt. 2392 e 2407 del Codice Civile ;
- a tutti i terzi che intrattengono rapporti contrattuali a pena della risoluzione del contratto stesso.
- alle imprese associate a pena di risoluzione o sospensione del rapporto associativo.

È fatta salva la facoltà, in capo all'ente, di richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati alla medesima in conseguenza della violazione suddetta.

L'applicazione del sistema sanzionatorio è indipendente dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri fattispecie di reato.

“Art. 2104 - Diligenza del prestatore di lavoro – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.

“Art. 2106 – Sanzioni disciplinari – l'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.”

“Art. 2392 – Responsabilità verso l'ente - Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso l'ente dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo restando quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale”.

“Art. 2407 – Responsabilità – I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.”